

Bonus affitti dei decreti Cura Italia e Rilancio. Dal 13 luglio ok all'opzione per la cessione tramite comunicazione via web

COMUNICAZIONE DELLA CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA RICONOSCIUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DA COVID-19
(Art. 122, comma 2, lettere a) e b), decreto-legge n. 34 del 2020)

DATI DEL CEDENTE

Codice fiscale:

Telefono: E-mail:

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE
(da compilare solo se il soggetto che invia la comunicazione è diverso dal cedente)

Codice fiscale: Codice civile:

TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO (è possibile selezionare una sola tipologia di credito)

1) Credito d'imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi dal mese di marzo 2020
(articolo 45 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 29)

2) Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
(articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

Indicare il tipo di contratto (è ammessa una sola scelta)

A - locazione/affitto	☐
B - leasing	☐
C - concessione	☐
D - Contratto di servizi o prestazioni complesse	☐
E - Affitto d'azienda	☐

L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni agli operatori che intendono cedere a terzi alcune tipologie di crediti d'imposta, secondo quanto previsto dal [D.L. Rilancio](#) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Un provvedimento firmato oggi ([prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020](#)) dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini approva il modello che i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi (introdotto da [D.L. Cura Italia](#)) e di quello per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (previsto dal [D.L. Rilancio](#)) dovranno utilizzare per comunicare, a **partire dal prossimo 13 luglio** e fino al 31 dicembre 2021, **l'opzione della cessione del credito**. Il modello andrà inviato tramite un'apposita funzionalità

nell'area autenticata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Un successivo provvedimento fornirà le istruzioni per le altre due tipologie di crediti per cui il [D.L. Rilancio](#) ha previsto la possibilità di cessione, ovvero i crediti per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e il credito per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione (DPI).

Crediti d'imposta per le locazioni, la cessione corre per via telematica

Il [D.L. Cura Italia](#) e il [D.L. Rilancio](#) hanno introdotto alcune tipologie di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione o cedibili a terzi, per sostenere gli operatori colpiti dalle conseguenze dell'emergenza epidemiologica del Covid-19.

Secondo quanto stabilito dal provvedimento di oggi ([prot. n. 250739/2020 del 1° luglio 2020](#)), i beneficiari del credito d'imposta per botteghe e negozi (introdotto dal [D.L. Cura Italia](#)) oppure del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (previsto dal [D.L. Rilancio](#)) che scelgono di cedere il credito **devono comunicare l'avvenuta cessione inviando l'apposito modello dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021**, esclusivamente attraverso il servizio web messo a disposizione all'interno dell'area riservata del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Un successivo provvedimento delle Entrate definirà le modalità per l'invio della comunicazione anche attraverso un intermediario.

Che cosa occorre comunicare

All'interno della comunicazione vanno specificati alcuni dati, tra cui, oltre i codici fiscali di cedente e cessionari, la tipologia del credito d'imposta ceduto, l'ammontare del credito maturato e della quota ceduta, specificando l'importo ceduto a ciascun cessionario, gli estremi di registrazione del contratto e la data di cessione del credito.

Come utilizzare i crediti ricevuti dalla cessione

Tramite la propria area autenticata all'interno del sito dell'Agenzia, **i soggetti che hanno ricevuto il credito**, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari, comunicano l'accettazione. **Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 o cederlo a loro volta ad altri soggetti entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.**

Oltre questo termine, la quota non compensata non potrà essere utilizzata negli anni successivi, né essere richiesta a rimborso o ulteriormente ceduta.

(Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate dell'1° luglio 2020)

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'1° luglio 2020, Prot. n. 250739/2020](#), recante: «*Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in tema di cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19*», pubblicato il 1°

luglio 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244